



**COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA
PROVINCIA DI NAPOLI**

Allegato "C"

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

*Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 20/02/1999
Modificato con atto di C.C. n. 17 del 28/03/2000*

Modificato, ancora, con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 25.6.2013.

Modificato, infine, con atto consiliare n. 9 del 27.5.2015.

INDICE

PARTE I – DISCIPLINA GENERALE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 1 – Istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 2 – Presupposto oggettivo del canone
- Art. 3 – Presupposto soggettivo del canone
- Art. 4 – Occupazioni permanenti e temporanee
- Art. 5 – Classificazione del territorio comunale

PARTE II – PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE E DI AUTORIZZAZIONE

- Art. 6 – Concessioni/Autorizzazioni
- Art. 7 – Richiesta di concessione
- Art. 8 – Istruttoria della richiesta di concessione
- Art. 9 – Richiesta di autorizzazione
- Art.10– Istruttoria della richiesta di autorizzazione
- Art.11- Contenuto del provvedimento di concessione e di autorizzazione
- Art.12– Principali obblighi del concessionario
- Art.13 – Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia.
- Art.14 – Decadenza dalla concessione/autorizzazione
- Art.15 – Subentro nella concessione/autorizzazione
- Art.16 – Rinnovo della concessione/autorizzazione
- Art.17 – Anagrafe delle concessioni/autorizzazione
- Art.18 – Occupazioni d'urgenza

PARTE III – OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE DISCIPLINA E TARIFFE

- Art.19 – Determinazione della superficie occupata
- Art.20 – Esenzioni
- Art.21 – Determinazione della misura di tariffa base
- Art.22 – Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione
- Art.23 – Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni
- Art.24 – Criteri ordinari di determinazione del canone
- At.25 – Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.
- Art.26 – Strutture temporanee e/o arredi esterni su spazi antistanti locali di pubblici esercizi
- Art. 27 – Profili di regolamentazione generale per la collocazione delle strutture
- Art. 28 – Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo
- Art. 29 – Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private
- Art. 30 – Manutenzione

- Art. 31 – Ritiro, revoca e sospensione delle concessioni
- Art. 32 - Agevolazioni
- Art. 33 – Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art. 34 – Sanzioni
- Art. 35 – Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi
- Art. 36 – Funzionario responsabile
- Art. 37 – Disciplina transitoria
- Art. 38 – Entrata in vigore del presente regolamento

Parte I

Disciplina Generale del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche

Art. 1

Istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Avvalendosi della facoltà prevista dall'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in attuazione dell'art. 63 dello stesso Decreto Legislativo, il Comune di Castello di Cisterna istituisce, a partire dal 1 gennaio 1999, nel proprio territorio il canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Art. 2

Presupposto oggettivo del canone

1. Sono soggette al pagamento del canone le occupazioni, sia permanenti che temporanee, di strade, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune di Castello di Cisterna.
2. Sono ricompresi nelle aree comunali, i tratti di strade statali e provinciali situati all'interno dei centri abitati ed individuati, a norma dell'art. 1, comma 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 con delibera di Consiglio Comunale n. del .
3. Il pagamento del canone è, altresì, dovuto per le occupazioni sia permanenti che temporanee di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.
4. L'importo de canone è dovuto anche per le occupazioni abusive delle aree suindicate.

Art. 3

Presupposto soggettivo del canone

1. Il canone di cui al presente regolamento va corrisposto al Comune sul cui territorio insiste l'occupazione.
2. Sono obbligati al pagamento del canone il titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla durata ed all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
3. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione o di autorizzazione spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 4

Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come sopra definite, si distinguono in permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata risultante dal provvedimento di concessione non è inferiore all'anno. Le frazioni superiori all'anno sono computate per anno intero.
3. Sono temporanee le occupazioni effettuate anche con manufatti non infissi stabilmente al suolo, la cui durata, risultante da atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.
4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale sono considerate sempre temporanee.
5. Sono stagionali le occupazioni temporanee che sono richieste a tale titolo ed hanno una durata non superiore a mesi quattro.
6. Per occupazioni permanenti che insistono sui marciapiedi delle strade localizzate nel territorio comunale, l'autorizzazione deve essere rilasciata per una superficie di larghezza pari massimo ad un metro immediatamente prospiciente (a partire dal fabbricato) l'esercizio interessato e fermo restando le distanze previste per legge.

Art. 5
Classificazione del territorio comunale

1. Al fine della determinazione del canone, le strade, gli spazi e le aree pubbliche viene confermata la classificazione in due categorie, vigente per l'applicazione della Tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per la quale la Commissione edilizia esprime il proprio parere favorevole nella seduta dell'11.4.94 e nuovo parere su modifica.
2. Per effetto di quanto indicato al comma 1 le strade, gli spazi e le aree pubbliche sono così classificate:

Strade, spari ed aree pubbliche di 1 categoria

- Corso Vittorio Emanuele dal confine di Pomigliano d'Arco a quello di Brusiano – via Madonna Stella dall'innesto di Corso Vittorio Emanuele a tutto il suo tratto.

Strade, spazi ed aree pubbliche di 2 categoria

- le altre stradi comunali.

Parte II
Procedure di rilascio, rinnovo e revoca
degli atti di concessione e di autorizzazione

Art. 6
Concessioni/Autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti che comportano o meno la costruzione di manufatti, e quelle temporanee, che comportano la costruzione di manufatti ancorati stabilmente al suolo, di strade aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune di Castello di Cisterna, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione.
2. Le occupazioni temporanee di strade, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune di Castello di Cisterna, che non comportano la costruzione di manufatti stabilmente ancorati al suolo, sono soggette ad autorizzazioni.

Art. 7
Richiesta di concessione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione, costituenti titolo per l'occupazione permanente, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi, regolato dai principi generali previsti in materia e coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, recante il nuovo codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.
2. La richiesta di concessione, redatta in carta legale o resa legale, va inoltrata all'Ufficio tecnico comunale e deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
 - l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
 - l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione;
 - l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico; la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul solo pubblico di un manufatto;
 - l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;

- copia autenticata dell'eventuale prescritta licenza o autorizzazione necessaria per l'esercizio dell'attività per cui si richiede la concessione;
 - ricevuta del deposito cauzione nella misura determinata dall'ufficio tecnico comunale, a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine dell'occupazione.
3. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazione di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico e del relativo spazio soprastante o sottostante.
 4. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è in giorni sessanta dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.
 5. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 8

Istruttoria della richiesta di concessione

1. Le richieste di concessione vanno trasmesse all'ufficio tecnico comunale attraverso il protocollo generale dell'Ente.
2. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
3. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro sette giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro dieci giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.
5. La richiesta di integrazione o la regolarizzazione sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
6. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente al Comando dei vigili urbani per l'acquisizione del parere di competenza che deve essere espresso e comunicato al responsabile nel termine di sette giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
7. Concluso il procedimento amministrativo di cui sopra gli atti vanno rimessi al responsabile del procedimento che, nell'ipotesi di esito favorevole acquisisce dall'ufficio competente alla gestione dell'entrata la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di diniego.

Art. 9

Richiesta di autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione temporanea, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi, regolato dai principi generali previsti in materia e coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.
2. La richiesta di autorizzazione, redatta in carta legale o resa legale, va inoltrata all'Ufficio preposto alla gestione dell'entrata e deve contenere, a pena improcedibilità:
 - dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
 - l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
 - l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione;
 - l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;

- alla richiesta dovrà allegarsi: copia autenticata dell'eventuale prescritta licenza o autorizzazione necessaria per l'esercizio delle attività per cui si richiede la concessione;
- 3. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di autorizzazione, potendo l'Amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
- 4. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni dieci dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.
- 5. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 10

Istruttoria della richiesta di autorizzazione

1. Le richieste di autorizzazione vanno trasmesse all'ufficio competente per la gestione dell'entrata attraverso il protocollo generale dell'Ente.
2. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
3. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art.4, il responsabile formula all'interessato, entro sette giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro dieci giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.
5. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
6. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente al Comando dei vigili urbani per l'acquisizione del parere di competenza che deve essere comunicato al responsabile nel termine di cinque giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
7. Concluso il procedimento amministrativo di cui sopra gli atti vanno rimessi al dirigente dell'ufficio competente alla gestione dell'entrata che, nell'ipotesi di esito favorevole, emette il relativo provvedimento di autorizzazione o di diniego.

Art. 11

Contenuto del provvedimento di concessione e di autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione devono contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario e dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a. la misura esatta espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione;
 - b. la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - c. gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Art. 12

Principali obblighi del concessionario

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o di autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in ripristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati e materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario, inoltre, è tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

Art. 13

Revoca e modifica della concessione/autorizzazione.

Rinuncia

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengono motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
3. Se l'occupazione risulti in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

Art. 14

Decadenza dalla concessione/autorizzazione

1. La decadenza della concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
 - a. violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione)
 - b. violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.)
 - c. mancato o insufficiente versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

Art. 15

Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico a carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre dieci giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui agli articoli precedenti.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 16

Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste negli articoli precedenti almeno tre mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale.

Art. 17

Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art.18

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico, può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

PARTE III

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE DISCIPLINA E TARIFFE

Art.19

Determinazione della superficie occupata

1. Per le occupazioni sul suolo le superfici cui commisurare il canone è pari all'area della minima figura piana regolare che contiene l'occupazione. La superficie così determinata è arrotondata, per eccesso, al metro quadrato superiore.
2. Per le occupazioni di aree sovrastanti il suolo la superficie è determinata dalla proiezione a terra del bene che occupa l'area. Su tale proiezione si applicano le modalità di misurazione e di arrotondamento di cui al precedente punto 1).
3. Per le occupazioni con tende, ombrelloni e simili, la superficie occupata è determinata per la parte che sporge da eventuali manufatti, banche di vendita ecc. già assoggettati al pagamento del canone.
4. Per le occupazioni con passi carrabili la superficie cui commisurare il canone è determinata moltiplicando la larghezza del passo per la profondità convenzionale di 1 metro. La superficie così tenuta è arrotondata al mq. superiore.
5. Per le occupazioni del sottosuolo:
 - a. con cavi, condutture ecc. l'occupazione è determinata in relazione ai metri lineari con arrotondamento, per eccesso, alla misura superiore.
 - b. Con serbatoi, impianti e simili, l'occupazione è determinata in relazione ai metri cubi di ogni singolo impianto o serbatoio con arrotondamento, per eccesso, al metro cubo superiore.
6. Per le occupazioni permanenti con cavi, condotto, impianti o qualsiasi altro manufatto realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali a pubblici servizi il canone determinato in sede di prima applicazione forfetariamente, è commisurato al numero complessivo delle relative utenze.
7. Per le occupazioni degli impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
8. Per le occupazioni effettuate nei mercati settimanali la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

9. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Art. 20 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento del canone di cui al presente regolamento:
- a. le occupazioni con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi.
 - b. Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalla Regione, dal Comune di Castello di Cisterna e dall'ASL competente per territorio.
 - c. Le occupazioni effettuate da partiti politici, da Enti religiosi per culti ammessi dalla Stato in occasioni di manifestazioni.
 - d. Le occupazioni effettuati da Enti pubblici e privati di cui all'art. 87 del T.U.I.R., finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive, nonché ad attività di cui all'art.16 lett. a) della legge 20 maggio 1985, n. 222.
 - e. Le occupazioni con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.
 - f. Le occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti.
 - g. Le occupazioni realizzate con impalcature per la realizzazione di interventi di ristrutturazioni di fabbricati per i quali è stata attivata la procedura di incentivazione prevista dalla legge 662/96.
 - h. Le occupazione relative alla realizzazione di opere pubbliche del Comune.

Art.21 Determinazione della misura di tariffa base

1. **OCCUPAZIONI TEMPORANEE** – Tariffa per mq.
- A. per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

Occupazione del suolo

I categoria	II categoria
€ 2.07	€ 1.76

- B. per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al girono, la misura di cui al comma 1, moltiplicata per il valore di cui al successivo articolo 22 del presente regolamento, è determinata in base alle ore effettive di occupazione.

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

- A. per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati è per metri lineari è di:

Occupazione del suolo

I categoria	II categoria
€ 20.66	€ 17.56

Art. 22 Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione.

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura base di tariffa fissata all'art. 21 del presente regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1 determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 23 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,10 o superiore a 1,80.

Art.23

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni.

DESCRIZIONE	C.E.	€/giorno/mq - temporanea				€/anno/mq - permanente			
		Cat. 1	Cat. 2	ridotta cat.1	ridotta cat.2	Cat. 1	Cat. 2	ridotta cat.1	ridotta cat.2
Passi carr.	1	2,07	1,76			20,7	17,6		
Spazi sov.e sott.	1	2,07	1,76			20,7	17,6		
Parcheeggi per residenti	0,6	1,24	1,05			12,4	10,5		
parcheggi pubblici	0,6	1,24	1,05			12,4	10,5		
parcheggi pubblici in concessione a coop. Portatori handicap o di giovani disoccupati	0,6	1,24	1,05	0,99	0,84	12,4	10,5	9,91	8,43
aree mercato	1,56	3,22	2,743	1,625	1,378	32,2	27,4	16,12	13,7
distributore carburante	1,8	3,72	3,16			37,2	31,6		
impianti pubblici	0,6	1,24	1,05			12,4	10,5		
attività spett. viag.mestieri girovaghi	0,6	1,24	1,05	0,37	0,32	12,4	10,5	3,72	3,16
commercio itinerante	1	2,07	1,76			20,7	17,6		
punteggi e impalcature at.edilizia	0,6	1,24	1,05	0,62	0,53	12,4	10,5	6,2	5,27
cavi condutt.e impianti aziende pubblici servizi	1	2,07	1,76			20,7	17,6		
altre attività con tende detraibili	0,7	1,45	1,23			14,7	12,3		
strutture temporanee di cui all'art. 26	0,1	0,207	0,176	0,0414	0,0352	-	-	-	-

Art. 24

Criteria ordinari di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A. OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura della tariffa base per le occupazioni permanenti (PTB) va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 23. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o metri lineari.

Il calcolo sarà quindi $PTB \times CE \times MQ (ML) =$ tariffa base per le occupazioni permanenti

FORMULA: $PTB \times CE \times MQ (ML)$

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella annuale.

B. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art.23. L'importo così ottenuto va ripartito a ore di occupazione (O) e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

FORMULA: $TB \times CE \times MQ/ML (*)$

(*) Rapportato ad ore in caso di occupazione inferiore a 24 ore.

Dalla misura del canone, come sopra determinato, va detratto l'importo dell'onere corrisposto ai sensi dell'art. 26 del nuovo codice della strada, approvato con Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 25

Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione del predetto onere, come segue:
€ 0.52 per mq o lineari ridotta del 50%
2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a € 516,46. La medesima misura di € 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi, dove per attività strumentale deve intendersi quella determinata connessa all'erogazione dei servizi resi dai soggetti di cui al comma 1.

Articolo 26

Strutture temporanee e/o arredi esterni su spazi antistanti locali di pubblici esercizi.

1. La presente disciplina è indirizzata agli esercenti di attività concernenti la "somministrazione di alimenti e bevande" o attività commerciali che già pagano un canone annuale e che intendono creare decoro urbano attraverso la collocazione di elementi di varia tipologia sul sito, di proprietà pubblica, affidato in concessione.

2. Ai fini e per gli effetti della presente disciplina, s' intendono per elementi di varia tipologia, l'insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente sul sito, funzionali all'attività, che delimitano e arredano lo spazio pubblico utilizzato per servire prodotti all'aperto in prossimità ad un locale di pubblico esercizio per somministrazione di alimenti e bevande (licenze tipo A e B).

3. Ai fini e per gli effetti della presente disciplina, la temporaneità (stagionalità) s' intende riferita ad un periodo massimo di mesi quattro dell'anno solare, consecutivi o non, calcolati a far data dal giorno del rilascio della concessione.

4. Gli elementi sono classificati come di seguito indicati:

- tavoli e sedie;
- pedane;
- fioriere ed elementi di delimitazione;
- ombrelloni e/o gazebo;

5. Tali elementi devono avere tipologie tali da garantire un intervento finalizzato a creare decoro.

FIORIERE ED ELEMENTI DI DELIMITAZIONE

Definizione

Si intende per elemento di delimitazione qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi in concessione rispetto al restante suolo pubblico.

Finalità

Tali manufatti vengono utilizzati al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato.

Le fioriere sono utilizzate a scopo ornamentale e/o per delimitare occupazioni di spazio pubblico per esercizi di somministrazione.

Tipologie previste

Manufatti adottabili:

- fioriere
- recinzioni quali cordoni, balaustre, pannelli paravento o simili.

La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, necessariamente uguali fra loro.

Occupazione

La posa di vasi o di fioriere a scopo ornamentale, ossia non collocate a delimitazione di un'area più estesa, potrà essere autorizzata solo rasente al muro dello stabile, purché rimangano liberi m 2.00 per il transito pedonale.

Occupazioni con elementi a delimitazione di spazi pubblici destinati alla somministrazione:

- a) I manufatti non devono debordare dall'area di concessione;
- b) Il titolare della concessione deve garantire una costante manutenzione e decoro degli elementi posti a delimitazione dell'area, per evitare situazioni di abbandono e di degrado, anche durante il periodo di chiusura stagionale dell'esercizio, o di non utilizzo dell'occupazione.

Divieti

Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico.

Articolo 27

Profili di regolamentazione generale per la collocazione delle strutture

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande che intenda contribuire a creare decoro attraverso la collocazione su suolo pubblico di elementi indicati nella presente disciplina, quindi costretto a sostenere costi a suo carico, dovrà manifestare tale intenzione nell'istanza di richiesta di suolo in concessione;

2. L'esercente che attuerà la collocazione di elementi di decoro sul sito concessogli, dovrà ottemperare al pagamento della somma a titolo di COSAP, determinata così come stabilito nel presente Regolamento, tenuto conto dell'occupazione temporanea di suolo pubblico per un periodo

massimo di quattro mesi, consecutivi o non, dell'anno solare, ridotta secondo le modalità di cui all'articolo relativo alle agevolazioni.

3. Tutti gli elementi elencati al precedente art. 1, devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo.

Articolo 28 **Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo**

1. La superficie massima ammissibile assoggettabile alla presente disciplina e per la quale è possibile beneficiare del pagamento agevolato della COSAP è pari a mq 60.

2. L'occupazione di suolo deve realizzarsi di norma in prossimità dell'esercizio del concessionario e non deve occultare la segnaletica stradale verticale presente.

3. Allo scadere del termine della concessione, ogni singolo elemento dovrà essere prontamente rimosso dal suolo pubblico . Gli elementi inoltre dovranno essere rimossi dietro semplice richiesta dell'Amministrazione qualora esigenze della stessa lo ritenessero necessario.

4. In qualsiasi momento l'Amministrazione può svolgere controlli sulla conformità degli elementi installati e sulle prescrizioni eventualmente imposte, revocando la concessione agli esercenti che installano elementi diversi da quelli autorizzati o non rispettano le prescrizioni imposte.

5. Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti ogni qualvolta nell'area interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi da parte di enti erogatori di servizi o per interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative. In tal caso l'Ente provvederà a comunicare tempestivamente all'esercente, con nota formale, la data in cui il suolo dovrà essere reso libero.

Articolo 29 **Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private**

Qualsiasi danno arrecato: ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private, consequenziale ad utilizzo improprio e difforme del suolo pubblico concesso dall'Amministrazione e funzionale all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, dovrà essere risarcito dagli esercenti.

Articolo 30 **Manutenzione**

1. Tutte le componenti degli elementi in parola devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali.

2. L'area data in concessione deve essere mantenuta in perfetto stato igienico – sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibita ad uso improprio.

3. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico – estetica, pena la revoca della concessione. In caso di inottemperanza, l'Amministrazione comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta degli elementi collocati, con successivo conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quanto altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

Articolo 31

Ritiro, revoca e sospensione delle concessioni

1. La concessione può essere revocata, con emanazione di specifico provvedimento da parte degli uffici comunali competenti, quando l'Amministrazione comunale deve utilizzare diversamente l'area interessata dall'installazione degli elementi.

2. La concessione può essere ritirata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

- a. quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto agli elementi posti alla base della concessione, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
- b. qualora la mancanza di manutenzione comporti un nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose;
- c. qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
- d. in caso di mancato pagamento dell'eventuale canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico.

Art. 32

Agevolazioni

1. Il canone, come determinato dall'art.25 del presente regolamento, è ridotto:
 - per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi, ecc. del 70%.
 - per le occupazioni realizzate in aree di parcheggio relative a concessioni rilasciate a cooperative di portatori di handicap o di giovani disoccupati, del 20%.
 - per le occupazioni in occasioni dello svolgimento del mercato settimanale, relativamente alle aree a ciò destinate, del 50%.
 - per le occupazioni con impalcature, ponteggi, cantieri per attività edilizia sconto del 50%. per le strutture temporanee e/o arredi esterni che abbiano il carattere della stagionalità (max mesi 4), annessi ad un locale pubblico, che eserciti l'attività concernente la "somministrazione di alimenti e bevande, o attività commerciali che intendano creare decoro urbano attraverso la collocazione di elementi di varia tipologia sul sito, di proprietà pubblica, affidato in concessione, che delimitano lo spazio per il ristoro all'aperto, in misura pari all'80%.

Art. 33

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento

2. Per la prima annualità di riferimento dell'occupazione, il pagamento del canone va effettuato contestualmente al rilascio del relativo atto di concessione.
3. Il pagamento deve avvenire:
 - su conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, nel caso di gestione diretta,
 - su conto corrente postale intestato al concessionario e a questo Ente, nel caso di affidamento in concessione.
4. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui ai commi 1, 2, 3, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.
5. Per importi superiori a € 206,58 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in 4 rate di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio – aprile – luglio – ottobre.

Art. 34 Sanzioni

1. Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio si fa riferimento alla disciplina, contenuta nei D.Lgs. 471, 472, 473/97, prevista per le entrate tributarie.
2. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

Art. 35 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'Amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato: Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. L'Amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni.
3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di due anni o dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 36 Funzionario responsabile

1. Il funzionario preposto all'ufficio competente del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica

Art. 37 Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, semprechè le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

Art. 38
Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 1999.
2. Il presente Regolamento, così come modificato, entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.
3. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.
4. Il presente viene pubblicato sul sito web del comune dove resterà sino a quando non sarà revocato o modificato. Nel caso sarà sostituito dalla versione rinnovata e aggiornata.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del 23/02/99 n. 3;
- è stato pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26/02/1999 al 13/03/1999;
- è entrato in vigore l'1/01/1999;
- modificato con delibera Consiglio Comunale n. 17 del 28/3/2000 ad oggetto: Tariffe COSAP. Modifiche al regolamento. Approvazione.

Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa de Gennaro Simonetta

- modificato con delibera Consiglio Comunale n. 17 del 28/3/2000 ad oggetto: Tariffe COSAP. Modifiche al regolamento. Approvazione.
- Modificato, ancora, con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 25.6.2013.

Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Teresa Marciano

- Modificato, inoltre, con atto consiliare n. 9 del 27.5.2015.

Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Emanuela Maria Costa